

Cattedre a ore, ecco le priorità

Nella primaria i posti comprensivi della programmazione

DI LAURA RAZZANO

Quest'anno i controlli delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti supplenti non dovrebbero essere massivi: molti docenti non saranno al loro primo contratto di supplenza e le scuole dovranno convalidare solo i punteggi dei supplenti nominati per la prima volta da Gps. Ma restano altri adempimenti e verifiche a carico delle istituzioni scolastiche in merito alla copertura delle cattedre, che in questi giorni vedono sovrapporsi assunzioni e supplenze. Le scuole entreranno in campo ad anno scolastico avviato per attribuire gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore ma anche nel caso di incapienza delle graduatorie Gps: potranno attingere alle graduatorie di istituto per la copertura delle cattedre rimaste prive di titolare e in ultima istanza dalle Mav, le messe a disposizione di laureati.

Rimane alle scuole infatti il compito di assegnare internamente le ore di insegnamento uguali o inferiori a sei, purché non costituiscano una cattedra intera. Il dirigente scolastico dovrà proporle, sentita la loro disponibilità, ai docenti abilitati, dando la priorità ai docenti precari con diritto al completamento, già in servizio nella scuola. Successivamente la stessa opportunità potrà essere proposta ai docenti di ruolo e, solo da ultimo, ai supplenti in servizio ad orario pieno, senza che gli interessati svolgano più di 24 ore settimanali di insegnamento. Solo dopo aver espletato questa chiara procedura sarà possibile ricorrere all'assunzione di nuovi supplenti dalle graduatorie di istituto.

Scuola primaria, ore di programmazione. Nella scuola primaria i posti, gli spezzoni orari e i part-time dovranno sempre essere completati con le ore di programmazione da inserire a sistema nei contratti a tempo determinato, aggiungendo un'ora di programmazione da una a undici ore di docenza e due ore per chi ha orario di insegnamento superiore a undici ore. Lo stesso criterio va utilizzato anche per le supplenze sugli spezzoni di educazione motoria, come precisato dalla nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 9 settembre 2022, n° 2116.

Educazione motoria. Le assegnazioni di educazione

motoria saranno realizzate attingendo dalle Gps delle classi di concorso A048 e A049. Il dirigente scolastico potrebbe, all'atto della determinazione delle disponibilità, assegnare l'insegnamento di educazione motoria ai docenti di scuola primaria dell'organico dell'autonomia, in possesso dei titoli di studio richiesti che abbiano manifestato la propria disponibilità. Per conferire le supplenze dalle graduatorie di istituto, gli istituti comprensivi utilizzeranno le graduatorie della classe di concorso A049,

mentre le direzioni didattiche potranno fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

Lingua Inglese.

Nel caso non fosse stato possibile assegnare i posti di lingua inglese né dalle graduatorie, né utilizzando i docenti della scuola, le ore disponibili dovranno essere assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie a esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinanza ministeriale 112 del 2022.

Metodi differenziati. Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che realizzano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il persona-

le in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

Nei convitti, se si doves-

se verificare l'eventualità di incapienza delle graduatorie, Gae, Gps e di scuola, relative al personale educativo specializzato, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, saranno assegnati contestualmente, in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali, consen-

tendo il diritto di opzione agli aspiranti.

Per il personale Ata nulla è innovato rispetto agli ultimi anni perché le norme di riferimento discendono dal dato Regolamento per le supplenze del decreto ministeriale n° 430 che, a dicembre prossimo, compirà ben 23 anni.

— © Riproduzione riservata —

Trasporti disabili, ai comuni +20 mln

DI EMANUELA MICUCCI

Stanno arrivando a 5.098 comuni i 50 milioni di euro previsti per il 2023 per il trasposto scolastico degli alunni con disabilità, così da garantire il servizio a 14.373 studenti in più della materna, della primaria e delle medie nel corso dell'anno. Andando a finanziare circa il 70% di tutti i 7.330 comuni interessati. Dopo l'approvazione del riparto delle risorse in Conferenza Stato regioni il 28 marzo, il decreto è stato firmato il 17 maggio dal ministro dell'interno **Matteo Piantedosi**, di concerto con Mef, Mim e i dicasteri per il Sud e per le disabilità, in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti, arrivata il 7 giugno. Infine, il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio luglio. Risorse che, come stabilito dalla legge di bilancio 2022, potenziano il trasporto scolastico degli alunni disabili.

Il finanziamento, infatti, è passato da 30 milioni di euro dello scorso anno, agli attuali 50 milioni di euro, per salire a 80 milioni di euro il prossimo anno e toccare i 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e stabilizzarsi, a regime, a 120 milioni di euro dal 2027.

In particolare, considerando le risorse a disposizione per il 2023, la percentuale di copertura degli utenti disabili in età scolastica trasportati rispetto al totale degli alunni disabili è dell'11,59%, tenendo conto di un costo unitario di riferimento di erogazione del servizio di trasporto scolastico di 3.469,04 euro. Un costo, questo, calcolato come la somma del costo di trasporto di un utente nel comune in cui è presente il plesso statale e comunale (pari a 486,60 euro) e del costo di trasporto di un utente disabile della scuola dell'infanzia, primaria e medie (pari a 4.138,79 euro).

Una somma considerata, però, per la sola quota di 9/12 così da tenere conto del fatto che questa misura di potenziamento dell'obiettivo di servizio interviene nel 2023 ad annualità già iniziata. Mentre per i prossimi anni il costo unitario di riferimento sarà riconosciuto per intero per un valore di 4.625,39 euro. I comuni dovranno rendicontare le risorse, compilando la scheda di monitoraggio e rendicontazione da inviare entro il 31 maggio 2024 a Sose s.p.a in modalità esclusivamente telematica.

— © Riproduzione riservata —

LA CASSAZIONE HA ANCHE NEGATO IL RISARCIMENTO

Trattenimento in servizio del preside, legittimo revocarlo

DI VINCENZO GIANNOTTI

Al dirigente scolastico cui sia stato in un primo tempo assicurato il trattenimento in servizio e poi smentito con conseguente differimento della sua pensione, non spetta alcun risarcimento del danno in via equitativa, se manca la prova del danno nella sua esistenza. La conferma è contenuta nella sentenza n.19111/2023 della Cassazione.

Il Ministero dell'Istruzione, con nota indirizzata alla dirigente scolastica, aveva accolto la sua richiesta di trattenimento in servizio per il successivo anno scolastico. La dirigente, pertanto, non procedeva alla richiesta di pensionamento. Tuttavia, con successivo decreto, il Ministero negava il trattenimento in servizio e collocava in quiescenza la dirigente.

La questione è giunta davanti al giudice del lavoro dove la dirigente estromessa ha chiesto il risarcimento dei danni subiti e, in parti-

colare, la monetizzazione delle ferie non fruita e la mancata percezione della pensione.

Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il Ministero versare alla ricorrente, a titolo di equo risarcimento del danno, una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto corrisposta, negando invece la monetizzazione delle ferie.

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva il risarcimento del danno per aver accertato che il provvedimento conclusivo di rigetto del trattenimento in servizio era legittimo e, soprattutto, perché la ricorrente non aveva allegato né provato l'esistenza del danno.

La sentenza è giunta in Cassazione considerando la ricorrente ingiusta la mancata liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale da lei patito, anche in via equitativa, in ragione del suo legittimo affi-

damento nella nota iniziale del Ministero e del ritardo nella correzione del suo trattamento pensionistico.

Per la Cassazione il ricorso è infondato. Infatti, il potere di liquidare il danno in via equitativa, da parte del giudice, presuppone la prova da parte del ricorrente del danno nella sua esistenza. In altri termini, l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta presuppone che sia stato già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.

Nel caso di specie, tuttavia, la dirigente scolastica non ha indicato né allegato il danno patrimoniale e morale patito, tanto che il giudice di appello non ha avuto elementi per il risarcimento del danno da lei subito, a fronte anche di un provvedimento legittimo di negazione del trattenimento in servizio richiesto.

— © Riproduzione riservata —